



ACCADÉMIA DEL

PATRIMONIALISTA

IV° MODULO SECONDO ANNO:

- ✓ RISPARMIO GESTITO
- ✓ RISPARMIO AMMINISTRATO
- ✓ I BENI MOBILI REGISTRATI
- ✓ I BENI DI LUSO



Clausola di Copyright e Riservatezza

Tutti i diritti di proprietà intellettuale e di sfruttamento economico relativi al presente documento appartengono in via esclusiva a:

KLEROS S.r.l. con sede legale in Milano, C.F. e P.IVA 01752100931.

Il documento è destinato esclusivamente per finalità formative ai soggetti che hanno un contratto in essere con Kleros s.r.l., ed è da considerarsi materiale confidenziale e riservato.

Esso non costituisce parere professionale né può essere utilizzato come base per decisioni economiche o di investimento senza il supporto di una consulenza specifica.

Qualsiasi utilizzo diverso da quello sopra indicato è vietato e sarà perseguito a norma di legge

AGENDA DELLA GIORNATA



- IL RISPARMIO AMMINISTRATO/GESTITO
 - LE PASSIVITA' PERSONALI
- RINUNCIA EREDITA' /BENEFICIO INVENTARIO

- Il patrimonio mobiliare degli italiani;
- I conti correnti e depositi bancari;
- Le passività personali;
- Il beneficio di inventario e la rinuncia all'eredità;
- Il risparmio amministrato;
- I titoli di stato e le azioni;
- Le plusvalenze e le minus in successione;
- Il risparmio gestito e le gestioni patrimoniali
- Le sicav e gli ETF;
- Esempi reali e concreti.

**RISPARMIO
AMMINISTRATO**

**DEPOSITI
BANCARI**


**RISPARMIO
GESTITO**

**IN SUCCESSIONE
E DONAZIONE**



I SALVADANAI DELLE FAMIGLIE ITALIANE

Titoli in portafoglio	Anno 2023	Quota percentuale
Conti correnti e contanti	€ 1.572.429	30,14%
Bot, BTP e obbligazioni	€ 375.259	7,19%
Azioni	€ 1.339.205	25,67%
Fondi comuni	€ 675.198	12,94%
Polizze assicurative	€ 1.065.378	20,42%
Altro	€ 188.490	3,61%
TOTALE	€ 5.215.959	100%



Fonte: Elaborazione ufficio studi Abi su dati Banca D'Italia

■ CONTI CORRENTI E CONTANTI
 ■ AZIONI
 ■ POLIZZE ASSICURATIVE


■ BOT, BTP E ALTRE OBBLIGAZIONI
 ■ FONDI COMUNI
 ■ ALTRO (derivati, crediti)

IL SALVADANAIO DELLE FAMIGLIE ITALIANE

Titoli in portafoglio	Anno 2024	Quota percentuale
Conti correnti e contanti	€ 1.387.900	23,00%
Titoli di Stato /Obbligazioni	€ 1.085.400	18,00%
Azioni	€ 808.020	13,40%
Risparmio Gestito	€ 886.410	14,70%
Polizze assicurative	€ 777.870	12,90%
Altro	€ 1.085.400	18,00%
TOTALE	€ 6.030.000	100%

Fonte: Elaborazione dati Banca D'Italia

(importi in migliaia di euro)



- Conti correnti e depositi
- Titoli di Stato ed Obbligazioni
- Azioni e partecipazioni
- Risparmio Gestito (Fondi Comuni)
- Polizze Assicurative e Fondi Pensione
- Altri strumenti

IL CONTO CORRENTE ORDINARIO

Si tratta di norma della prima incombenza a cui viene chiamato l'intermediario

Le posizioni bancarie e postali intestate al deceduto devono essere volturate a nome degli eredi.

Soggetti interessati

Tutti gli eredi che non intendono rinunciare all'eredità.

Il conto corrente deve essere bloccato, ovvero deve essere impedito ogni addebito da parte degli eredi

La firma per la chiusura di un conto corrente costituisce “**accettazione tacita di eredità**”, quindi preclude la possibilità di optare per la rinuncia dell'eredità.

Documenti

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante gli eredi (con firma autentica in Comune).
Atto notorio attestante gli eredi, alla presenza di due testimoni, non parenti, che può essere predisposto alla presenza di un Notaio, presso la Cancelleria del Tribunale o dinanzi al giudice di Pace.

Sono ovviamente consentite le operazioni di accredito (bonifici da terzi, addebito interessi attivi, etc).

ATTENZIONE: IL CONTO CORRENTE E' COINTESTATO

FERMA LA RIPARTIZIONE IN PARTI UGUALI:

Caso A) FIRME DISGIUNTE:

ciascun titolare conserva il diritto di operare separatamente (a titolo inopponibile da terzi). In caso di decesso di uno dei cointestatori gli eredi potranno operare con il consenso di tutti

Caso B) FIRME CONGIUNTE:

In caso di decesso di uno dei cointestatori le operazioni verranno compiute dal titolare superstite e dagli eredi di quello defunto

Secondo le norme attualmente in vigore la prova della presentazione della **dichiarazione della successione deve sempre essere richiesta dalle banche** prima di poter mettere a disposizione degli eredi i rapporti già intestati a nome del defunto.

UNA VEDOVA DISPERATA...



MI CHIAMO LUISA
MIO MARITO SI
CHIAMAVA GIUSEPPE
QUI ERAVAMO IN
VACANZA TANTI ANNI
FA...



SIAMO STATI SPOSATI
DA OLTRE 40 ANNI
NOI NON ABBIAMO
AVUTO FIGLI

MIO MARITO E'
MANCATO CIRCA DUE
MESI FA.....



PRIMA DI MANCARE
MIO MARITO MI HA
BONIFICATO SUL MIO
CONTO PERSONALE I
SUOI 100MILA EURO

**€ BONIFICO
BANCARIO**




LA CASA DOVE
ABITAVAMO ERA GIA'
INTESTATA A NOME
MIO.....



MA IERI MI E' ARRIVATA
UNA LETTERA DEI TRE MIEI
COGNATI CHE VOGLIO
UN TERZO DEI 100MILA
EURO DI MIO MARITO...

MI SEMBRA UNA RICHIESTA ASSURDA.....SENTIRO' IL MIO AVVOCATO.....

COME TUTELARE IL RISPARMIO



Secondo una recente sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 18725 del 27 Luglio 2017), la donazione di una (consistente e non modica) somma di denaro effettuata tramite bonifico bancario **DEVE CONSIDERARSI NULLA PER MANCANZA DI ATTO PUBBLICO** in violazione dell'art. 782 del Codice Civile.

CONTI CORRENTI COINTESTATI	E' stata eliminata anche la presunzione dei cui all'art. 11, comma 2, in base alla quale si presumeva l'esclusiva appartenenza al defunto dei beni e dei diritti (beni mobili e titoli al portatore di ogni specie, beni e titoli contenuti in cassette di sicurezza, azioni ed altri titoli, depositi bancari, conti correnti bancari e postali) cointestati con eredi e legatari.
DELEGA DI CONTO CORRENTE	La delega ha valore fino a quando è in vita il delegante. Con la morte di quest'ultimo la delega decade immediatamente e nessuno può più operare sul c/c, salvo gli eredi ma dopo avere espletato gli adempimenti previsti dalla successione.
Versamento su conti correnti cointestati (la massima della sentenza 17 novembre 2003 n. 17338, Cass. sezione II), recita: “ E' configurabile una donazione indiretta in caso di cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito appartenuta, all'atto della cointestazione, ad uno solo dei cointestatari”.	
Per evitare comportamenti elusivi la legge prevede che nel saldo dei conti correnti bancari non si tenga conto degli addebiti dipendenti da assegni presentati al pagamento nei tre giorni precedenti la data della morte.	

Le passività deducibili sono costituite:

Dai debiti del defunto esistenti alla data di apertura della successione, purché risultino da atto scritto di data certa anteriore all'apertura della successione o da provvedimento giurisdizionale definitivo.

Dalle spese mediche e chirurgiche relative al defunto negli ultimi sei mesi di vita sostenute dagli eredi, comprese quelle per ricoveri, medicinali e protesi, sempre che risultino da regolari quietanze, anche se di data anteriore all'apertura della successione.

Dalle spese funerarie risultanti da regolari quietanze per un importo, non superiore a € 1.550,00.




LE PASSIVITA' PERSONALI

Costituisce un debito e come tale deve essere trattato nella dichiarazione di successione ovvero deve essere portato in detrazione.

Gli eredi possono decidere di:

- ✓ Estinguere anticipatamente il mutuo;
- ✓ Accollarsi il mutuo (e quindi devono procedere a reintestare il mutuo);
- ✓ Procedere a redigere una nuova ipoteca.



Le passività ereditarie: *Garanzie prestate*

Se il defunto, quando era in vita, ha **prestato garanzie** a favore dell'istituto di credito, anche queste vengono automaticamente trasferite ai successori che hanno accettato l'eredità.

In altre parole, essi dovranno farsi carico di tutte le fideiussioni, i pegni, le ipoteche, ecc. della persona defunta.



Si ereditano non solo i debiti contratti dal defunto, ma anche le obbligazioni derivanti dalle garanzie prestate dal defunto (**avalli o fideiussioni**).

La morte del fideiussore (avallante o garante) **non estingue la fideiussione (avallo o garanzia)**, che si trasmette agli eredi, i quali, subentrano nel rapporto con gli stessi poteri che spettavano al defunto; essi possono recedere solo nei modi e nelle forme in cui il diritto di recesso avrebbe potuto essere esercitato dal loro dante causa (fideiussore, avallante o garante defunto), e sono, pertanto, obbligati, in mancanza di recesso, all'adempimento "pro quota" della obbligazione garantita (obbligazione avallata o fidejussione).



Pendenza Civile:

Riguarda controversie tra privati o tra privati e imprese su diritti soggettivi (es. contratti, proprietà, risarcimento danni, successioni). È disciplinata dal diritto civile e si svolge davanti al giudice civile.

Pendenza del Lavoro:

Attiene alle controversie tra lavoratore e datore di lavoro (es. licenziamenti, retribuzioni, demansionamento, contributi). Ha un rito specifico, generalmente più rapido, volto a tutelare il lavoratore e si svolge nel Tribunale del lavoro.

Pendenza Tributaria:

Riguarda contestazioni tra contribuente e amministrazione finanziaria (es. accertamenti fiscali, cartelle esattoriali, imposte non versate). Si svolge davanti alle Corti di Giustizia Tributaria.

Pendenza Penale:

Non viene trasmessa agli eredi ad esclusione delle componenti economiche.

Le pendenze giudiziarie sono un elemento critico nella valutazione della solidità patrimoniale della persona in quanto impattano su:

- rischio di aggressione del patrimonio
- pianificazione successoria
- sostenibilità finanziaria nel tempo (tema longevità)

In fase di analisi patrimoniale è fondamentale:

- quantificare **il valore del rischio potenziale** (worst case)
- stimare **probabilità di esito negativo e tempistiche**
- valutare **strategie di protezione patrimoniale** (ex-ante)

I «Crediti» personali devono essere considerati nell'asse ereditario, e vanno distinti per qualità:


Critici	Da monitorare	Solidi
Prestiti a parenti / amici	Finanziamenti soci (fruttiferi / infruttiferi)	Crediti verso Enti della P.A.
Chirografari	Crediti da lavoro	Crediti fiscali
Verso società in difficoltà		Crediti garantiti

Variabili da considerare:

- ✓ Effettiva esigibilità (non solo il valore nominale)
- ✓ Tempi di incasso (impatto su liquidità e longevità patrimoniale)
- ✓ Rischio di controparte
- ✓ Eventuale pignorabilità del credito
- ✓ Possibilità di cessione o cartolarizzazione

La legge prevede diversi modi di accettare/rinunciare all'eredità

**ACCETTAZIONE
ESPRESSA**




**ACCETTAZIONE
TACITA**



**ACCETTAZIONE
CON BENEFICIO DI
INVENTARIO**



**RINUNCIA
ALL'EREDITA'**



Art. 480 Codice Civile

"Il diritto di accettare l'eredità si prescrive in dieci anni. Il termine decorre da giorno dell'apertura della successione"

IL RISPARMIO AMMINISTRATO



Mio padre, vedovo, dopo la sua morte mi ha lasciato (sono figlio unico) un dossier titoli con questi valori:

- ✓ € 1 milione di BTP scadenza a 10 anni;
- ✓ € 1 milione di obbligazioni a tasso fisso;
- ✓ € 500 mila di conto corrente.



**Quante tasse di
successione dovrò
pagare?**



I titoli di stato sono nell'esempio gli unici titoli esenti mentre le altre somme (obbligazioni e conto corrente) sono imponibili in successione:

CALCOLO TASSE DI SUCCESSIONE

- € 1 milione titoli di stato (esenti);
- € 1 milione obbligazioni (imponibili);
- € 500mila conto corrente (imponibile).



Totale: 1.500.000 dedotta la franchigia di € 1 mln (erede linea retta)

Imponibile netto 500.000 x 4% (aliquota figlio) = € 20mila euro imposte

SOLUZIONE FISCALE

Se voleva risparmiare anche questa somma doveva spostare € 500.000 dalle obbligazioni o dal conto corrente in titoli di stato (o in polizze vita).

TITOLI DI STATO

Sono esenti dall'imposta di successione i titoli di stato (Bot, Cct, Btp, ecc.) (art. 12, lettere h ed i D.Lgs. 346/90) nonché gli altri titoli di stato, garantiti dallo stato o equiparati.

I titoli equiparati sono in pratica quelli emessi da enti ed organismi con garanzia pubblica o da enti sovranazionali, quali Bei, Ceca, Euratom, etc. (art. 3 c.2 D. Lgs. 201/1987).

I titoli di stato europei come Bund tedeschi, Oat francesi, come si comportano?



I titoli sopracitati sono **esenti in successione come i titoli di stato italiani (novembre 2014 procedura di infrazione 2012/2157).**

Elenco dei principali Paesi in White List

- | | |
|-------------|---------------|
| ✓ Albania | ✓ Irlanda |
| ✓ Australia | ✓ Lussemburgo |
| ✓ Austria | ✓ Norvegia |
| ✓ Belgio | ✓ Paesi Bassi |
| ✓ Canada | ✓ Portogallo |
| ✓ Cina | ✓ Regno Unito |
| ✓ Francia | ✓ Spagna |
| ✓ Germania | ✓ Stati Uniti |
| ✓ Giappone | ✓ Svezia |
| ✓ India | ✓ Svizzera |

La White List è un elenco di paesi considerati “collaborativi” dal punto di vista fiscale, in quanto garantiscono un adeguato scambio di informazioni con l’Italia. L’elenco è disciplinato dal Decreto Ministeriale del 4 settembre 1996, aggiornato periodicamente.

Il criterio per l’inclusione si basa sulla presenza di una convenzione contro la doppia imposizione in vigore con l’Italia e sull’effettiva collaborazione nello scambio di informazioni fiscali.

La presenza nella White List comporta importanti vantaggi fiscali, come l’applicazione di un’aliquota ridotta (12,5%) sulle rendite da titoli di Stato di questi Paesi

ESEMPIO

Voglio donare/trasferire un dossier di titoli di stato a nome di mio figlio per un importo di € **2milioni** e lo voglio fare con atto pubblico davanti un notaio (per una regolarità fiscale ai fini del redditometro)



Deve pagare imposte mio figlio sulla donazione di questi titoli di stato?

Il trasferimento di titoli è un atto ammesso dal punto civilistico. Ciascuno può disporre in vita dei propri beni come meglio crede. Il problema sorge perchè i titoli di stato sono **esenti in successione** **ma sono tassati in donazione** (sempre al netto delle franchigie). Il trasferimento del dossier è da considerarsi come donazione e quindi potenzialmente soggetto a controllo ed a tassazione.



I pronti contro termine

La **Circolare 149/E del 28 luglio 2000** affronta il tema del trattamento tributario, ai fini dell'imposta di successione, delle operazioni "pronti contro termine", nell'ipotesi in cui l'acquirente a pronti sia deceduto prima della scadenza del contratto.


Al momento dell'apertura della successione è in corso un contratto "pronti contro termine", saranno proprio i titoli sottostanti oggetto di tale contratto a concorrere alla formazione dell'attivo ereditario e non già il corrispondente diritto di credito vantato dagli eredi del de cuius nei confronti della banca.

Il trattamento tributario ai fini dell'imposta di successione è pertanto correlato alla natura dei titoli.

Se nel contratto in questione ad esempio sono compresi titoli del debito pubblico, gli stessi saranno da considerare **non rientranti nell'attivo ereditario** e conseguentemente **esenti dal tributo successorio.**

Mio fratello mi ha lasciato in eredità (sono unico erede) questa situazione patrimoniale:

- ✓ Buoni postali nominativi € 500.000;
- ✓ Libretto postale € 100.000.



Quante tasse di successione dovrò pagare?

I buoni postali sono **equiparati ai titoli di stato e quindi esenti** mentre il libretto postale, come i depositi bancari, viene tassato.

I buoni postali sono titoli nominativi non cedibili salvo essere trasferiti per causa di decesso dell'intestatario/cointestatario.

Possono essere conservati dagli aventi diritto, cointestatari o eredi e posti all'incasso anche in epoca successiva al decesso dell'intestatario.

Il fratello deve indicare solo il libretto postale ma la sua franchigia (€100mila) **evita le imposte totalmente.**



AZIONI E QUOTE SOCIALI



Le azioni sono **valori mobiliari nominativi** giuridicamente riconosciuti e rientrano nel patrimonio di successione. Al momento della successione queste possono essere semplicemente trasferite nominativamente dalla banca previa produzione di atto successorio e pagamento dei relativi diritti e costi notarili. Quindi non è necessario venderle e poi riacquistarle. Anche perchè se il titolare è defunto, la banca congela temporaneamente il deposito in attesa di disposizioni da parte degli eredi, ma sempre su esibizione di atto successorio.

La base imponibile è determinata assumendo:

a) per le **azioni** ed i **titoli quotati in borsa**


la media dei prezzi di compenso o dei prezzi fatti **nell'ultimo trimestre** anteriore alla data dell'atto, maggiorata dei dietimi o degli interessi successivamente maturati

b) per le **azioni** ed i **titoli non quotati**

si fa riferimento al valore, alla data di apertura della successione, del **patrimonio netto dell'ente o della società**, risultante dall'ultimo bilancio pubblicato o dall'ultimo inventario regolarmente redatto, tenendo conto dei mutamenti sopravvenuti ed escludendo l'avviamento (cfr. circ. Agenzia Entrate 30 dicembre 2003, n. 58);

Mio fratello single è deceduto un mese fa. Io sono l'unico erede ed ho scoperto, parlando con la banca, che aveva un dossier titoli:

- Obbligazioni bancarie non quotate per € 200mila;
- Obbligazioni quotate per € 100mila euro;
- Obbligazioni index linked per € 300mila.



Quante tasse di successione dovrò pagare?

Il fratello ha una franchigia di euro 100mila.

Le obbligazioni sono tassate in successione (le uniche esenti sono quelle equiparate allo stato):

Imponibile = 500mila (600mila valore obbligazioni meno la franchigia 100mila)

Aliquota 6% per 500mila euro = 30mila euro imposta da pagare

Ai fini dell'applicazione dell'imposta, la base imponibile, relativamente alle obbligazioni comprese nell'attivo ereditario, viene calcolata considerando:

- ✓ nel caso di titoli quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto, la media dei prezzi di compenso ovvero dei prezzi fatti nell'ultimo trimestre antecedente l'apertura della successione maggiorata degli interessi maturati successivamente;
- ✓ per le obbligazioni diverse da quelli in precedenza indicate, il valore comparato a quello dei titoli aventi analoghe caratteristiche quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto o, in mancanza, desunto da altri elementi certi.



E il **capital gain** in caso di guadagno come si comporta in successione?



E un eventuale **minusvalenza** come si comporta in successione?



I REDDITI DI CAPITALE sono certi nella realizzazione ed incerti nella quantità e nello specifico e sono:

- ✓ Interessi e altri proventi da mutui, depositi e conto corrente;
- ✓ Cedole e scarti di emissione di obbligazioni;
- ✓ Dividendi;
- ✓ Proventi da OICR (fondi comuni, Sicav, ETF);
- ✓ Proventi da pronti contro termine;
- ✓ Redditi di forma di capitale corrisposti al riscatto di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione.

Caratteristica dei **redditi da capitale** è che **non possono essere negativi**, ma solamente positivi o al massimo nulli.

I REDDITI DIVERSI di natura finanziaria sono il così detto capital gain (o minusvalenza se negativi).

Sono i proventi derivanti dall'impiego di capitale ed sono incerti non solo nella quantità, ma anche nella realizzazione.

Tra i redditi diversi figurano:

- ✓ Plusvalenze da cessione azioni e altre partecipazioni qualificate e non;
- ✓ Plusvalenze da cessione o rimborso di titoli obbligazionari o similari, da cessione di altri titoli e di valute estere (compreso il prelievo dal conto corrente);
- ✓ Derivati (compresi i covered warrant);
- ✓ Altri redditi diversi da quelli sopra indicati, realizzati mediante rapporti o strumenti finanziari.

In questo caso la normativa dice che possono essere positivi o negativi e sono compensabili tra loro.

Mio padre aveva acquistato titoli azionari Alfa al prezzo di € 10 nel 2015. Purtroppo mio padre è venuto a mancare. Sono stato in banca ed il titolo Alfa oggi sul mercato vale € 20.



- ✓ A quale prezzo mi saranno girati i titoli a me erede?
- ✓ Il capital gain va pagato?
- ✓ Dal *de cuius* o da me erede?
- ✓ E se ci fosse stata una minusvalenza?

SOLUZIONE ESEMPIO

Il capital gain (reddito diverso) nel caso precedente **non viene pagato** al momento della successione ma viene girato il prezzo di carico (20 euro) al figlio erede. Da quel momento il titolo riparte da quel prezzo per il successivo calcolo del capital gain (o minusvalenza). Nel caso di eventuale minusvalenza non si può portare in compensazione nulla in quanto viene girato il prezzo del titolo al momento della morte del de cuius.



De cuius
prezzo titolo al
momento Alfa € 20



Erede vende
prezzo titolo
Alfa € 30



Erede riceve
prezzo titolo Alfa € 20
(nessun capital gain)



Disponente
Acquisto titolo
Alfa € 10



Erede paga capital
gain (26%) su € 10

- ✓ Se mio padre mancasse nella fase 1 (oppure fase 3) io erede riparto dal prezzo € 104 (oppure 108) ed al rimborso certo di €100 avrei una minus (€ 4 oppure di € 8) da compensare con eventuali altri guadagni.
- ✓ Il rateo cedola (reddito da capitale) viene pagato dal *de cuius* direttamente dalla banca come sostituto di imposta.

- ✓ Se mio padre mancasse nella fase 2 (oppure fase 4) io erede riparto dal prezzo € 98 (oppure da € 94) ed al rimborso certo di €100 avrei una plus (€ 2 oppure di € 6) da compensare con eventuali altri minus.
- ✓ Il rateo cedola (reddito da capitale) viene pagato dal *de cuius* direttamente dalla banca come sostituto di imposta.



1) Prezzo €104
Anno 2018



3) Prezzo €108
Anno 2020



Acquisto BTP
a € 100
Anno 2018

Cedola
rateo

Cedola
rateo

Cedola
rateo

Cedola
rateo

Rimborso BTP
a € 100
Anno 2022




2) Prezzo € 98
Anno 2019



4) Prezzo € 94
Anno 2021

Fondi Comuni



Il mio convivente è venuto a mancare e mi ha lasciato tramite testamento questa situazione patrimoniale:

- Fondo comune azionario € 100mila;
- Fondo comune bilanciato € 100mila;
- Fondo comune obbligazionario € 100mila.



Quante tasse dovrei pagare per questo patrimonio ricevuto?




Le quote dei fondi comuni di investimento mobiliare che siano comprese in una eredità, vanno considerate non per il loro intero valore, bensì scomputando il valore dei titoli di stato che siano compresi nel patrimonio del fondo stesso alla data in cui si verifica la morte del quotista (**circolare ministeriale n. 37/e del 15 febbraio 1999**).
Sono esenti da imposte in successione per la parte investita in titoli di stato o titoli esenti.

Bisogna quindi farsi certificare dalla SGR alla data della morte del de cuius quale quota (in euro) era investita in titoli di stato dei singoli tre fondi. (Esempio: anche l'azionario potrebbe avere un 10% investito).

I rimanenti investimenti sui fondi andranno a formare l'imponibile ereditario (la convivente pagherebbe 8% senza franchigia).

FONDO COMUNE
DI INVESTIMENTO



PLUSVALENZA (GUADAGNO)
REDDITO DA CAPITALE

NON COMPENSABILI
GUADAGNI/PERDITE

MINUSVALENZA (PERDITA)
REDDITO DIVERSO



Mail alla direzione:

Avevo diversificato su 10 fondi comuni ma ho dovuto liquidare per motivi di reddito. Nove fondi erano fortemente in perdita mentre un fondo era in guadagno. Ho dovuto versare il capital gain (26%) al fisco sul fondo in guadagno senza compensare le forti perdite..... Mi sembra veramente assurdo!

- ✓ Ho un portafoglio di Sicav obbligazionari e monetari investite nella maggior parte in titoli di stato.
- ✓ Ho in portafoglio degli ETF investiti nella maggior parte in indici rappresentativi dei titoli di stato.



Devo pagare o sono investimenti esenti?

SICAV

- ✓ Nel caso in cui le quote/azioni siano **OGGETTO DI DONAZIONE** o di altro atto di liberalità tra vivi, **l'intero valore delle quote/azioni concorre alla formazione dell'imponibile ai fini del calcolo dell'imposta sulle donazioni.**
- ✓ Nell'ipotesi in cui le quote/azioni siano **OGGETTO DI SUCCESSIONE** **non concorre alla formazione della base imponibile**, la parte di valore delle quote/azioni corrispondente al valore dei titoli del debito pubblico e degli altri titoli, comprensivo dei frutti maturati e non riscossi, emessi o garantiti dallo Stato italiano o ad essi assimilati e quello corrispondente al valore dei titoli del debito pubblico e degli altri titoli di Stato, garantiti o ad essi equiparati, emessi da Stati appartenenti all'Unione Europea e dagli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo detenuti dal Fondo/Sicav alla data di apertura della successione.

GLI ETF

Gli ETF sono **esenti dall'imposta di successione** nella parte riferibile agli investimenti in obbligazioni di Stato UE o titoli equivalenti.

Il risparmio gestito: LE GESTIONI PATRIMONIALI

Con una gestione patrimoniale, il Cliente conferisce alla banca il mandato a investire un determinato patrimonio in titoli o fondi d'investimento, concordando alcuni criteri legati alla durata dell'operazione e alla sua propensione al rischio.

Entro questi limiti, la banca ha piena autonomia gestionale sul patrimonio e prende autonomamente le decisioni d'investimento legate all'acquisto o alla vendita dei titoli e dei fondi.

In caso di morte, il mandato conferito alla banca si estingue: la gestione attiva del patrimonio viene "congelata" e i titoli o i fondi che ne compongono il portafoglio passano alla massa ereditaria.



In questo caso la parte delle gestioni patrimoniali **investite in titoli di stato e/o equiparati sono esenti** ma bisogna farsi certificare dalla banca o dalla società di gestione la quota parte alla data della morte del de cuius.

I PIR (piani individuali di risparmio)

Si chiamano Piani Individuali di Risparmio (PIR). Si tratta di prodotti che **prevedono agevolazioni fiscali sotto forma di detassazione dei redditi**, (capital gain, interessi e dividendi), per chi decide di investire in un PIR per almeno 5 anni. I Piani individuali di risparmio sono stati introdotti con la legge di Bilancio 2017. **I PIR hanno l'obiettivo di indirizzare gli investimenti delle famiglie a sostegno della piccola e media impresa italiana**, offrendo uno stimolo all'economia reale del Paese e dando in cambio un'agevolazione fiscale a chi investe.

I PIR prevedono **un investimento minimo di 500 euro e un investimento massimo di 40 mila euro l'anno**. Il limite in 5 anni è fissato a 200 mila euro.

I risparmi investiti nei Piani individuali di risparmio, infatti, **entrano nell'asse ereditario senza essere tassati** – un'agevolazione che era riservata solo ai titoli di debito pubblico, come i titoli di Stato, e alle polizze vita.

I PIR sono per legge esenti da tasse di successione


PIR

I PIR Alternativi (piani individuali di risparmio)

- Sono stati introdotti dal Decreto Rilancio del 2020.
- Oltre ad un PIR ordinario è possibile detenere al massimo un solo PIR Alternativo.
- Gli strumenti finanziari devono essere detenuti per almeno cinque anni.
- Per i PIR Alternativi è previsto un plafond complessivo di €1,5 mln. con un limite, per ciascun anno solare, di €300.000.



I risparmi investiti nei Piani individuali di risparmio, infatti, **entrano nell'asse ereditario senza essere tassati** – un'agevolazione che era riservata solo ai titoli di debito pubblico, come i titoli di Stato, e alle polizze vita.



AGENDA DELLA GIORNATA





I BENI MOBILI REGISTRATI I BENI DI LUSO LE SEMPLIFICAZIONI FISCALI



- Le autovetture: fiscalità successoria e aspetto giuridico;
- Le barche e aeromobili in successione;
- Presunzione beni di lusso: + 10% in successione;
- Le opere d'arte in successione;
- La presenza di oro fisico;
- Le cassette di sicurezza;
- I diritti di autore;
- Le semplificazioni fiscali in successione;
- Agevolazioni giovani eredi;
- Domande e risposte.

BENI MOBILI REGISTRATI E BENI DI LUSO



LE AUTOVETTURE



La successione investe tutti i beni del defunto, non solo gli immobili ma anche **L'AUTOMOBILE** che era di sua proprietà. Quindi anche la successione dell'automobile deve essere **accettata dagli eredi**, esattamente come gli altri beni; e devono parteciparvi tutti gli eredi, altrimenti la successione si considera nulla.

- Secondo la legge, dopo l'accettazione, l'erede deve provvedere a cambiare l'intestatario della vettura, altrimenti non potrà utilizzarla.
- L'eredità, compresa la vettura del defunto, deve essere accettata entro 12 mesi dall'apertura del testamento e, dopo l'accettazione, l'erede ha **60 giorni** di tempo per registrare la nuova intestazione presso il Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) ed aggiornare il Libretto di circolazione.
- In caso contrario scatterà l'applicazione dell'articolo 94 del Codice della strada con le sanzioni.

LE AUTOVETTURE



Gli autoveicoli intestati al defunto **non devono essere inseriti nella dichiarazione di successione, in quanto esenti da imposte di successione**, ma bisogna richiedere l'intestazione al P.R.A. a nome degli eredi, con apposita dichiarazione.

LE AUTOVETTURE



Se vi sono più eredi e uno solo di questi desidera intestarsi il veicolo, o se gli eredi vogliono vendere il veicolo a un terzo, è necessario:

- ✓ prima registrare l'atto di accettazione di eredità intestando il veicolo a nome di tutti gli eredi;
- ✓ poi registrare l'atto di vendita delle quote ereditarie a favore di uno degli eredi o dell'acquirente che diventerà unico intestatario.



Per evitare questo doppio passaggio di proprietà sarà utile indicare nel **TESTAMENTO** in maniera specifica a chi attribuire le autovetture.



PROBLEMATICHE EREDITARIE

REGIME DELLA COMUNIONE DEI BENI

CONIUGATI IN ASSENZA DI FIGLI

PRESENZA DI FIGLI MINORI

PRESENZA DI EREDI CON DEBITI A CARICO

PRESENZA DI FIGLI DISABILI

RAPPORTO DI CONVIVENZA

PRESENZA DI FAMIGLIE ALLARGATE

ALTRE ESIGENZE

LE AUTOVETTURE



In caso di decesso dell'intestatario di una polizza auto la classe di merito seguirà il profilo del nuovo proprietario del mezzo (o dei nuovi proprietari, se il veicolo verrà cointestato).

- La possibilità di riutilizzare l'assicurazione o la classe del defunto è consentita solo al coniuge superstite, a condizione, però, che lo stesso si trovi in **regime di comunione dei beni** col defunto e che l'auto gli venga intestata interamente, con esclusione quindi degli altri eventuali coeredi.
- Lo stesso coniuge, in alternativa, potrà anche utilizzare la stessa polizza per un'altra nuova auto di sua proprietà.



SANZIONI IN CASO DI MANCATO AGGIORNAMENTO DELL'INTESTATARIO DELL'AUTOMOBILE

Una volta avvenuta la successione dell'automobile del defunto all'erede indicato nel testamento, questi è obbligato ad aggiornare il nome dell'intestatario del veicolo, altrimenti **rischia pesanti sanzioni**.

N.B.: non si può circolare con l'auto che era del defunto senza aver prima provveduto al passaggio di proprietà al PRA e all'aggiornamento della carta di circolazione.

LE AUTOVETTURE



BOLLO AUTO, SI DEVE PAGARE SE IL PROPRIETARIO DEL VEICOLO È DEFUNTO?

Quando il proprietario dell'automobile muore il bollo auto è comunque dovuto.

L'obbligo non si considera sospeso nemmeno dopo la morte e neanche se il veicolo resta di fatto fermo e inutilizzato dagli eredi.

In questo caso a chi spetta il pagamento del bollo auto?

La legge stabilisce che il bollo debba essere pagato da tutti gli eredi del defunto, **in misura proporzionale alla quota di eredità di ciascuno.**

In altre parole, tutti gli eredi devono concorrere alla spesa ma in misura diversa: chi ha ereditato di più pagherà una somma più alta.

Una volta che viene perfezionato il passaggio di proprietà del veicolo il bollo sarà a carico del nuovo intestatario.

LE AUTOVETTURE




ASSICURAZIONE DELL'AUTOMOBILE IN EREDITÀ

Diversamente dal bollo (che va pagato anche se nessun erede utilizza il veicolo), **l'assicurazione poteva essere evitata in passato, ma con il D.Lgs 184/2023 questo non è più possibile.**

L'assicurazione va pagata anche se l'automobile del defunto non viene utilizzata e sia custodita in uno spazio privato non accessibile al pubblico.


In questi casi gli eredi del defunto sono responsabili in solido e rischiano una sanzione amministrativa che va da 849 a 3.396 euro e il sequestro del veicolo, così come accade a chi circola sprovvisto di polizza assicurativa.



CHE DIFFERENZA C'È TRA AUTO STORICHE E AUTO D'EPOCA?

Anche se i due termini vengono spesso usati per indicare lo stesso concetto, c'è una grossa differenza tra auto storiche ed auto d'epoca. Detto in termini molto semplici, **le auto storiche** sono quelle rientranti solo in specifici modelli e, grazie a una certificazione dell'Asi, possono ancora circolare per strada.

Le **auto d'epoca** invece non hanno i requisiti per la circolazione.



AUTO E MOTO STORICHE


Le auto e le moto di **interesse storico e collezionistico** sono quei veicoli iscritti in uno dei registri Asi: Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo (solo autoveicoli), Storico F.M.I. (solo motoveicoli). L'Asi deve rilasciare una certificazione della data di costruzione e delle caratteristiche tecniche; deve in pratica attestare l'originalità del motore, della carrozzeria e lo stato di conservazione degli interni.

Tali veicoli rimangono iscritti al PRA e sono ammessi alla circolazione purché in possesso di sistemi, dispositivi, componenti efficienti e conformi alle prescrizioni in materia.

Le auto e moto storiche sono esenti dal pagamento del bollo e per ottenere l'esenzione è necessario, oltre al decorso dei 30 anni dalla immatricolazione anche la **certificazione Asi**.

Le auto e moto storiche sono inoltre esenti dalle imposte di successione in quanto iscritte al PRA.

LE AUTOVETTURE



AUTO E MOTO D'EPOCA

Rientrano in questa categoria le auto e le moto che:

- ✓ sono iscritti in apposito elenco presso il Centro storico del Dipartimento per i trasporti terrestri;
- ✓ sono cancellati dal PRA perché conservati in musei o locali pubblici e privati (come ad esempio un garage), ai fini della salvaguardia delle originarie caratteristiche tecniche specifiche della casa costruttrice;
- ✓ sono prive dei requisiti di sicurezza ed equipaggiamento per circolare. Eccezionalmente la circolazione può essere ammessa se il proprietario ottiene il rilascio di una specifica autorizzazione dell'ufficio territoriale del Centro storico del Dipartimento per i trasporti terrestri; anche in questo caso, però, la "messa in strada" può avvenire solo in occasione di manifestazioni o raduni autorizzati.
- ✓ Auto e moto d'epoca non pagano il bollo auto dopo 30 anni dalla loro immatricolazione.

➤ **Le auto e moto d'epoca sono imponibili in successione in quanto non iscritte al PRA.**

BARCHE - NATANTI - AEREOMOBILI

Nella dichiarazione di successione devono essere indicati il tipo di unità, la nazionalità, la sigla dell'ufficio d'iscrizione, l'anno ed il numero d'iscrizione presenti nel libretto di immatricolazione, l'anno di costruzione, lunghezza e stazza.



Indicare:

- ✓ se la nave o l'imbarcazione è a vela;
- ✓ se la nave o l'imbarcazione è a motore.



Il valore delle navi o imbarcazioni e degli aeromobili, che non fanno parte dei beni aziendali, è desunto dai **prezzi mediamente praticati sul mercato** per beni della stessa specie di nuova costruzione, tenendo conto del tempo trascorso dall'acquisto e dello stato di conservazione.

In caso di usufrutto di detti beni si applicano i medesimi criteri di calcolo dettati per gli immobili.





ESEMPIO:
SITUAZIONE FAMILIARE:
MARITO E MOGLIE E DUE FIGLI
BARCA INTESTATA AL MARITO



CHE TIPO DI PROBLEMATICHE EREDITARIE CI
TROVATE IN QUESTA SITUAZIONE



PRESUNZIONE 10% BENI DI LUSO



Tra le questioni fiscali più particolari collegate alla successione ereditaria troviamo senza dubbio **l'art. 9 del TUSD (D.Lgs.346/1990)** che regola l'istituto della presunzione del 10%.

La norma stabilisce che denaro, gioielli e mobili si presumono compresi nell'attivo *“per un importo pari al **dieci per cento** del valore globale netto imponibile dell'asse ereditario anche se non dichiarati o dichiarati per un importo minore”*.

PRESUNZIONE 10% BENI DI LUSO



Articolo 9 del TUSD (D.Lgs. 31/10/1990 n. 346), comma 2:

«Si considerano compresi nell'attivo ereditario denaro, gioielli e mobili per un importo pari al dieci per cento del valore globale netto imponibile dell'asse ereditario anche se non dichiarati o dichiarati per un importo minore, **salvo che da inventario analitico** redatto a norma degli articoli 769 e seguenti del codice di procedura civile non ne risulti l'esistenza per un importo diverso».

PRESUNZIONE 10% BENI DI LUSO



Regola del 10% per denaro, gioielli e mobilia

Nell'asse ereditario si presume, per legge, che esistano denaro, gioielli e mobilia per un valore pari al **10% del patrimonio complessivo** (imponibile fiscale netto franchigie)

- 👉 Questa presunzione si applica **solo se nella dichiarazione di successione viene indicato un valore inferiore** a tale percentuale.
- 👉 Se invece nella dichiarazione questi beni vengono indicati **per un valore pari o superiore al 10%**, la presunzione **non si applica**.

IL DENARO

Per quanto concerne la definizione di denaro, la Cassazione (n. 8191/2011, che ha cassato C.T.R. Lazio del 13/01/2005, e anche Cass. n. 8198/2011) ha stabilito che la stessa non ricomprende il saldo attivo del conto corrente, in quanto lo stesso rappresenta *“l’ammontare del credito di cui il cliente può disporre in ogni momento. Come tale concorre alla costituzione dell’attivo ereditario in sé e per sé”*. **Quindi il saldo del c/c non rientra nella presunzione del denaro ed è considerato a sé stante.**

I GIOIELLI

Relativamente ai gioielli, si devono intendere **“quelli di ornamento e non di commercio o di investimento”** (sentenza n. 6684 del 16 ottobre 1990, Commissione Tributaria Centrale, sez. xx).

Non vi sono ricomprese le monete preziose ed i lingotti.

I MOBILI

Per quanto concerne la mobilia, vale la previsione di legge; l'art. 9, c 3 del DLGS 346/90 (TUS) così precisa: *«Si considera mobilia l'insieme dei beni mobili destinati all'uso o all'ornamento delle abitazioni, compresi i beni culturali non sottoposti a vincolo di cui all'art. 13».*

Rientrano quindi nella voce mobilia anche le opere d'arte, purchè siano custodite nelle abitazioni private.

Il regime agevolativo non sarà applicabile qualora la collezione sia collocata in luoghi diversi dalle private abitazioni , e quindi in caveau, depositi etc.

In tali casi, infatti, si applicherà l'imposta sulle successioni con le ordinarie aliquote sul valore di mercato delle opere stesse, e non sulla base della presunzione del 10% dell'asse ereditario netto .

GLI ORNAMENTI DI BENI IMMOBILI

Il termine **ornamento**, possiamo dire, richiama in qualche modo il concetto di “**pertinenza**” meglio definito dall’**art. 817 del codice civile**. Sulla base di queste definizioni è possibile ricavare alcune regole a corollario di questa disposizione (art. 9 D.Lgs. n. 346/90).

Prima di tutto possiamo dire che la presunzione di “**ornamento**” riguarda tutte le **opere d’arte** che sono destinate ad ornare un’abitazione. Ad esempio, vi rientrano dipinti, disegni, fotografie, sculture, inclusi i video e le opere sonore, qualora le opere siano installate nell’abitazione.

Al contrario, non possono essere considerate ornamento di abitazioni le **opere concettuali** e **dematerializzate**. Quelle rappresentate da un certificato rilasciato dall’artista, che non siano realizzate nelle abitazioni al momento dell’apertura della successione.

I BENI CULTURALI VINCOLATI

I beni culturali vincolati (D.Lgs 42/2004) sono invece **esclusi** dall'attivo ereditario a condizione che siano stati assolti i conseguenti obblighi conservativi e di protezione (art.13 D.Lgs 346/90).

Il vincolo di interesse storico deve comunque in ogni caso preesistere al decesso del *de cuius*.

Per tali beni l'alienazione entro un quinquennio dall'apertura della successione, la tentata esportazione non preventivamente autorizzata, come pure il mancato assolvimento degli obblighi di conservazione da parte del successore, comportano l'inclusione delle opere nell'attivo ereditario, con conseguente applicazione dell'imposta .

Le opere d'arte tassabili devono essere dichiarate per il valore venale in comune commercio.

BASE IMPONIBILE
DATA APERTURA SUCCESSIONE


VALORE DEL RELICTUM (valori attuali)

MENO DEBITUM (passività)

~~PIU' DONATUM (donazioni in vita)~~ ABROGATO

MENO LE FRANCHIGIE (eredi)

PIU' IL 10% DEL VALORE GLOBALE
NETTO IMPONIBILE
(a titolo di mobilia e gioielli)




TOTALE IMPONIBILE
(per aliquota successoria)



Le opere d'arte concorrono a formare l'asse netto tassabile e il loro valore va aggiunto a quello:

- ✓ dei beni immobili;
- ✓ degli strumenti finanziari;
- ✓ del restante attivo ereditario.



Le opere d'arte devono essere dichiarate per il valore venale in comune commercio.

Tuttavia, il Testo unico imposta di successione e donazione (D.Lgs. n. 346/90) prevede un'**eccezione per i beni culturali di proprietà del defunto**. Sostanzialmente, l'articolo 13 esclude dall'attivo ereditario tassabile i beni culturali, quindi anche le opere d'arte.

Si tratta della successione delle opere d'arte per le quali il Ministero dei Beni Culturali abbia dichiarato l'interesse storico artistico.

Le opere d'arte trasmesse per via ereditaria sono soggette ad imposta di successione.

- ✓ **Il valore imponibile è determinato «assumendo il valore venale in comune commercio» alla data di apertura della successione ossia il valore di mercato dell'opera al momento del decesso (art. 19 del D.Lgs. 346/1990).**
- ✓ **Sono applicabili le ordinarie aliquote e franchigie.**



REGOLE SPECIALI: LA PRESUNZIONE DEL 10 PER CENTO

- ✓ Presunzione di esistenza nell'attivo ereditario per «denaro, gioielli e mobilia», che comporta un aumento del valore globale netto imponibile dell'asse ereditario di una percentuale fissa del 10%;
- ✓ Sono comprese nel concetto di «mobilia» solo le opere d'arte che si trovano ad «ornamento delle abitazioni, inclusi i beni culturali non sottoposti al vincolo» del Ministero (art. 9, comma 3 del D.Lgs. 346/1990);
- ✓ Le opere d'arte che rientrano nel concetto di «mobilia» non scontano di fatto l'imposta di successione.

Sono, invece, da escludere dal concetto di «mobilia», e quindi concorrono ordinariamente a formare la base imponibile dell'imposta di successione, le opere d'arte:

- ✓ In comodato d'uso presso i musei o le fondazioni;
- ✓ Oggetto di mostre itineranti;
- ✓ Custodite nei caveau degli istituti di credito;
- ✓ Depositate presso società che svolgono attività di conservazione e gestione di opere e collezioni d'arte;
- ✓ In custodia presso depositi specializzati.



ESCLUSIONE DALL'IMPOSTA DI SUCCESSIONE PER I BENI CULTURALI

I beni culturali «sono esclusi dall'attivo ereditario se sono stati sottoposti al vincolo del Ministero anteriormente all'apertura della successione e sono stati assolti i conseguenti obblighi di conservazione e protezione» (art. 13, comma 1, del D.Lgs. 346/1990).

LA VENDITA DELLA COLLEZIONE NON RIENTRA NELL'IMPONIBILE

Un lavoratore dipendente ha accumulato negli anni una notevole collezione di oggetti tra cui insegne, opuscoli, gadget, etc. di un'azienda. Una parte della collezione è stata ereditata dal padre e una parte è stata implementata dal contribuente. Il proprietario è stato contattato dall'azienda cui la collezione si riferisce che ha manifestato la propria intenzione di acquistarla in blocco. L'offerta prevede un considerevole corrispettivo in denaro.

Tale somma diventa imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche?



È da **ritenere priva di rilevanza reddituale la vendita degli oggetti da collezionismo** (parte dei quali oltretutto acquisiti per successione ereditaria) in quanto la loro tipologia non è contemplata in alcuna delle varie fattispecie impositive recate dall'articolo 67 del Tuir, Dpr 917/1986, e alle quali il legislatore ha connesso in via ordinaria un intento speculativo. Inoltre, trattandosi di vendita avvenuta "in blocco" ovvero in un'unica soluzione, potrebbe piuttosto individuarsi un'operazione di dismissione patrimoniale (risoluzione 5/E/2001) che avvalorata la considerata irrilevanza reddituale.

PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI SUCCESSIONE MEDIANTE CESSIONE DI BENI CULTURALI EX ART. 39 TUS

Il legislatore, attraverso l'art. 39 TUS, offre agli eredi e ai legatari la possibilità di proporre allo Stato il pagamento dell'imposta di successione attraverso la cessione di beni culturali vincolati o non vincolati e di opere di autori viventi o eseguite da più di cinquanta anni.

La presentazione della proposta sospende i termini per il pagamento dell'imposta. L'accettazione o il rifiuto da parte dello Stato dell'acquisizione dei beni culturali / opere d'arte, l'indicazione del valore dei detti beni, nonché le condizioni della cessione, vengono decise con decreto del *Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*.

Entro due mesi dalla notifica del decreto, il contribuente dovrà comunicare al Ministero la propria accettazione, a pena di decadenza.

PERSONE FISICHE

Vendita di opere d'arte, gli atti collegati fanno scattare l'attività commerciale;

La distinzione tra attività amatoriale e d'impresa è affidata alle sentenze;

Per la Consob la cessione di diamanti non è parificata agli strumenti finanziari;

L'attività di compravendita di opere d'arte e di beni di antiquariato o da collezione si è incrementata nel corso degli ultimi anni, anche in conseguenza della diffusione di piattaforme che consentono di effettuare gli scambi online, ma la mancanza di una disciplina fiscale ad hoc sta generando incertezza negli operatori e dando luogo ad un notevole contenzioso;

Nella risposta all'interrogazione parlamentare 5-01718 del 2019 è stato affermato che **i redditi derivanti dalla cessione di opere d'arte possono risultare imponibili** in base all'articolo 67, comma 1, lettera d), del Tuir e che la dimostrazione del carattere occasionale o meno dell'attività commerciale *«implica sovente complesse attività di analisi, dagli esiti spesso incerti, finalizzate a ricostruire una pluralità di atti – anche compiuti nell'arco di diversi anni – tra loro collegati e preordinati al conseguimento di un reddito»*.

Tale attività può, però, rientrare anche tra quelle produttive di reddito d'impresa o **risultare non imponibile qualora non sussistano i presupposti per considerarla commerciale.**

ATTIVITÀ COMMERCIALE DA CUI DERIVA REDDITO DI IMPRESA

ATTIVITÀ NON RILEVANTE AI FINI IMPOSITIVI

Vendita di mobili di antiquariato di rilevante valore senza conoscere gli acquirenti (Cassazione sentenza 27208/2006)	Red	Black
Vendita da parte degli eredi di una collezione di auto di pregio ad unico acquirente (Ctp Torino sentenza 351/2018)	Black	Green
Reiterate compravendite a breve distanza di tempo, di auto d'epoca di rilevante valore (Cassazione sentenze 21776/2011)	Red	Black
Alienazione in blocco di opere d'arte molto dopo l'acquisto per propria collezione (Ctr Piemonte sentenze 1412/2018)	Black	Green
Cessione per 2 anni di quadri per reperire liquidità (Ctr Veneto sentenze 279/2016)	Black	Green
Frequenti vendite on line per importi considerevoli (Ctr Lazio sentenza 7194/2014)	Red	Black
Compravendite on line di beni rivolti a pochi collezionisti a prezzi non di mercato (Ctr Toscana sentenza 826/2016)	Black	Green
Vendita all'asta di un bene per consentire la divisione ereditaria (Ctp Venezia sentenza 191/2017)	Black	Green
Numerose vendite di francobolli di grandissimo valore (Cassazione sentenza 6235/2015)	Red	Black
Ex mercante d'arte che continua a vendere le opere (Cassazione sentenza 27211/2011)	Red	Black
Cessione a privati e gallerie di opere d'arte in quantità rilevante e di rilevante significativo (Ctr Veneto sentenza 865/2017)	Red	Black



Una ultima annotazione riguarda le tipologie di oro che cadono in successione: la sentenza della Commissione Tributaria Centrale Sezione XX del 16 ottobre 1990 n. 6684 a tal proposito afferma che debbano essere intesi quali **gioielli solo** quelli "**da ornamento e non di commercio o di investimento**".



IL VALORE DEI LINGOTTI D'ORO ALL'ATTO DELLA SUCCESSIONE

Mio fratello ha ricevuto in eredità dei lingotti d'oro di cui ha trovato le fatture. Nella successione, il capital gain maturato non si paga.

Va indicato il valore attuale o quello d'acquisto dei lingotti?

Nel caso di specie, ai sensi dell'articolo 19 del Dlgs 31 ottobre 1990, n. 346, Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, la base imponibile dei beni compresi nell'attivo ereditario è determinata sulla base del **valore venale in comune commercio alla data di apertura della successione.**

L'ORO FISICO IN SUCCESSIONE

VENDITA DI STERLINE EREDITATE, SI DETERMINA UNA PLUSVALENZA.

Un soggetto riceve in eredità sterline d'oro. Dopo qualche mese le rivende. Tale vendita è soggetta a tassazione? Si tratta di una plusvalenza? E se fosse così quale sarebbe il valore iniziale di riferimento, avendone acquisito la proprietà in successione?

Risposta:

La vendita da parte di un privato di oro allo stato grezzo o monetato, quali sterline e marenghi d'oro, esclusa la sola vendita di metalli preziosi in forma di gioielli, comporta il realizzo di una plusvalenza imponibile ai fini Irpef, in base alla specifica previsione contenuta nell'elencazione della categoria dei redditi diversi (**lettera c-ter, articolo 67, del TUIR, DPR 917/1986**).

La plusvalenza è soggetta a prelievo, nell'anno in cui viene effettuata la vendita, mediante **imposta sostitutiva del 26%**, ed è costituita dalla differenza fra il **prezzo di vendita** e il **valore dichiarato in successione** (valore di mercato alla data del decesso del de cuius).

IMPORTANTE - Normativa aggiornata 2024-2026:

Dal 1° gennaio 2024, la regola del costo presunto forfettario al 25% del corrispettivo (ex art. 68, comma 7, lett. d, TUIR) è stata **abrogata** dalla Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023, comma 64).

In mancanza di documentazione del costo (es. dichiarazione di successione conforme), l'intero corrispettivo di cessione è soggetto a tassazione al 26%, senza possibilità di dedurre un costo presunto del 75%.

La compravendita di oro da investimento, la cui definizione è data dall'articolo 1 della Legge 17 Gennaio 2000, N. 7 e dall'art. 10 del D.P.R. del 26 Ottobre 1972, n. 633; può generare plusvalenze di natura finanziaria, che la legislazione italiana sottopone a tassazione con l'applicazione di un'imposta sostitutiva.

Criterio generale in presenza di documentazione del costo di acquisto			Criterio generale in assenza di documentazione del costo di acquisto	
A	Costo di acquisto documentato	€ 50.000	Costo di acquisto documentato	N.D.
B	Corrispettivo da cessione	€ 100.000	Corrispettivo da cessione	€ 100.000
C	Plusvalenza tassabile = B - A	€ 50.000	Plusvalenza tassabile	€ 100.000
	Imposta dovuta 26% di C	€ 13.000	Imposta dovuta 26% di C	€ 26.000

La base imponibile soggetta a tassazione è determinata dalla differenza tra il corrispettivo percepito e il suo valore di acquisto (art. 68 del TUIR). In presenza di documentazione di acquisto **la tassazione al 26%** viene calcolata sulla plusvalenza derivante dalla differenza tra il corrispettivo da cessione e il costo di acquisto.

Qualora non sia conservata la documentazione dell'atto di acquisto del metallo, le plusvalenze vengono determinate in **misura pari al 100% del corrispettivo della cessione** e su questa base si imputa il 26% di tassazione *ex lege*.

CASSETTE DI SICUREZZA

Le **cassette di sicurezza** non possono essere aperte dai concessionari, prima che gli stessi abbiano apposto la loro firma, con l'indicazione della data e dell'ora dell'apertura, su apposito registro tenuto dai concedenti in forma cronologica e senza fogli o spazi bianchi e **abbiano dichiarato per iscritto sul registro stesso che le eventuali altre persone aventi facoltà di aprirle sono tuttora in vita.**



- Se il defunto era titolare o cointestatario di una cassetta di sicurezza, essa non può essere aperta se non in presenza di un notaio oppure di un funzionario dell'agenzia delle entrate, che redige il verbale del suo contenuto.
- È necessaria la presenza di un **perito per la valutazione degli oggetti** presenti nella cassetta.
- Il verbale deve essere allegato alla dichiarazione di successione e pertanto i valori all'interno della cassetta stessa formeranno **base imponibile per la dichiarazione di successione** ad esclusione dei beni di lusso esenti da imposte di successione.

CASSETTE DI SICUREZZA



Le cassette di sicurezza costano mediamente dai € 100 ai € 300 l'anno mentre in Svizzera partono da € 700.

Si stima l'esistenza di un patrimonio intorno ai 150/200 miliardi di euro custodito nelle cassette di sicurezza

Le cassette di sicurezza sono assicurate per € 5.000 in media al contenuto. Se la banca viene svaligiata l'istituto risponde solo fino alla cifra pattuita.

Se il valore della cassetta è maggiore si può fare un'assicurazione privata

Si stimano circa 1,5 milioni di cassette di sicurezza in Italia

Si suppone che nelle cassette di sicurezza sia custodito un tesoro in contanti



CASSETTE DI SICUREZZA

Cointestatario morto: sanzione se si apre la cassetta

Un soggetto (ex insegnante, in pensione), dopo la morte dell'unico figlio per malattia, al fine di verificare se quest'ultimo, prima del decesso, avesse depositato un testamento o comunque uno scritto in una cassetta di sicurezza cointestata a lui e al padre medesimo, ha aperto la cassetta. Siamo quindi in presenza di dichiarazione mendace da parte del padre all'istituto di credito, fatta però in buona fede: il padre, infatti, afferma che la cassetta era da tempo vuota e riteneva, erroneamente, che, essendo lui uno dei due cointestatari, potesse avere accesso pur essendo deceduto il figlio.

L'agenzia delle Entrate farà una segnalazione alla Procura della repubblica per falsa dichiarazione: è un atto dovuto o l'istituto avrebbe discrezionalità in merito? Cosa rischia il soggetto?

Nel caso di morte di uno degli intestatari di una cassetta di sicurezza, l'articolo 1840 del Codice civile stabilisce che **la banca che ne abbia ricevuto comunicazione non può consentire l'apertura della cassetta, se non con l'accordo di tutti gli aventi diritto e nel rispetto delle norme di legge.**

Le modalità di apertura della cassetta, invece, sono disciplinate dal Testo Unico delle Successioni (D.Lgs. 346 del 31 ottobre 1990) e, qualora il cointestatario non le rispetti, la stessa legge prevede in capo a questo delle sanzioni pecuniarie, rispetto alle quali l'agenzia delle Entrate non gode di alcuna discrezionalità, non potendo nemmeno considerare la buona fede di chi si sia reso responsabile dell'illecito.

DIRITTI DI AUTORE

I DIRITTI DI AUTORE non concorrono a formare l'attivo ereditario perché sono acquisiti iure proprio (Ris. n. 251025 del 22 maggio 1987).

I diritti di utilizzazione economica dell'opera durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del **settantesimo anno solare dopo la sua morte**.


Il termine di durata di cinquanta anni è stato così elevato dall'art. 17, co. 1, L. 6 febbraio 1996, n. 52.

Trasmissibilità a causa di morte

- Si applicano i principi generali sulle successioni tratte dal codice civile.
- Una speciale disciplina è prevista per la comunione ereditaria negli artt. 115, 116, 117 della Sezione II° della Legge 22 aprile 1941, n.633 (Legge Autorità o Legge sul Diritto d'Autore)
- **Il diritto di utilizzazione dell'opera dopo la morte dell'autore resta in comunione ereditaria per tre anni tra gli eredi.** Uno degli eredi viene nominato amministratore.


Nel caso di opera inedita saranno gli eredi a deciderne la pubblicazione fatte salve tre eccezioni:

1. Divieto di pubblicazione dell'opera inedita stabilito in vita dall'autore.
2. Termine stabilito dall'autore a partire dalla sua morte prima del quale non è possibile pubblicare l'opera.
3. Caso in cui l'autore abbia dato mandato ad una terza persona di curare la pubblicazione della propria opera nel momento successivo alla propria morte.



LE SEMPLIFICAZIONI FISCALI

DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 2014, n. 175



D. Lgs n. 175 del 21/11/2014 SEMPLIFICAZIONI FISCALI

La dichiarazione di successione non dovrà più essere presentata se l'eredità, **devoluta al coniuge ed ai parenti in linea retta**, l'attivo ereditario ha un **valore inferiore a 100 mila euro** e non comprenda beni immobili o diritti reali immobiliari.




IMMOBILI:

VALUTARE DONAZIONI
E DIVISIONE EX-ANTE DEL
PATRIMONIO



DENARO:

- PRODOTTI ASSICURATIVI
- PRODOTTI FINANZIARI
ESENTI IN SUCCESSIONE



AZIENDA:

USUFRUIRE
DELL'ESENZIONE FISCALE
PREVISTA DALLA LEGGE

RISPARMIO AMMINISTRATO (Italia/Ue/See)

I TITOLI DI STATO
ITALIANI

I TITOLI DI STATO
UE/SEE

I BUONI
POSTALI

OBBLIGAZIONI
SOVRANAZIONALI

PRODOTTI ASSICURATIVI (investimento)

LE POLIZZE VITA
GESTIONI SEPARATE

LE POLIZZE VITA
UNIT LINKED

LE POLIZZE VITA
CAPITALIZZAZIONE

LE POLIZZE VITA
INDEX LINKED

IL PRIVATE
INSURANCE

RISPARMIO GESTITO (contenente prodotti sottostanti in esenzione)

SICAV - ETF

FONDI COMUNI
ITALIANI

PIR
(PIANI DI RISPARMIO)

GESTIONI
PATRIMONIALI

PRODOTTI ASSICURATIVI (previdenziali)

I FONDI PENSIONE

TEMPORANEE
CASO MORTE

LE POLIZZE
VITA MISTE

TFR

ALTRE INDENNITA'



- I **titoli del debito pubblico** (ivi compresi BOT e CCT), compresi i corrispondenti titoli del debito pubblico emessi dagli Stati appartenenti all'Unione Europea e dagli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico europeo;
- gli **altri titoli di Stato**, garantiti dallo Stato o equiparati (compresi i corrispondenti titoli del debito pubblico emessi dagli Stati appartenenti all'Unione Europea e dagli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico europeo), nonché ogni altro bene o diritto dichiarato esente dall'imposta da norme di legge.

STATI APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA (UE)

Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

STATI ADERENTI ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO (SEE)

Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Spagna, Slovacchia, Slovenia, Svezia, Ungheria.



AGEVOLAZIONE GIOVANI EREDI



Agevolazioni per i giovani eredi

Uno degli **aspetti più innovativi** è l'attenzione rivolta ai **giovani eredi**, in particolare a coloro che hanno un'età non superiore ai **26 anni**.

Questi contribuenti potranno beneficiare di una disposizione che consente loro di **utilizzare le somme in giacenza presso banche e istituti finanziari o assicurativi**, che costituiscono parte dell'attivo ereditario, per **pagare** le imposte catastali, ipotecarie e di bollo sugli immobili ereditati.

Questa misura è stata inserita per **alleviare** il peso fiscale sui giovani eredi, facilitando il loro accesso alle risorse necessarie per **adempiere** ai loro obblighi tributari.

Tale disposizione permette alle banche di **liberare immediatamente** le somme necessarie per il pagamento delle imposte, **semplificando** così il processo successorio per i più giovani.

Non possiamo prevedere il futuro ma...



**Pianificazione
successoria
familiare**



**Passaggio
generazionale
aziendale**



**Tutela personale
e familiare**



**Tutela giuridica
patrimoniale**



...possiamo aiutarti a pianificarlo

www.kleros.it





Esperienza ed Innovazione al servizio
della Consulenza Patrimoniale



Info@kleros.it - www.kleros.it

